

ORIGINALE

Mod. CC

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO  
(Provincia dell' Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|                         |            |                                                                                                       |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.                      | 32         | <b>OGGETTO:</b><br><br>Ambito urbano: distanza delle costruzioni dai corsi d'acqua.<br>Provvedimenti. |
| DATA                    | 30/05/2005 |                                                                                                       |
| <b>SETTORE III</b>      |            |                                                                                                       |
| Proponente              |            |                                                                                                       |
| Resp.le dell'esecuzione |            |                                                                                                       |
| <b>ANNOTAZIONI</b>      |            |                                                                                                       |

L'anno duemilacinque, il giorno trenta del mese di Maggio alle ore 18,50 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale del Comune di Castel di Sangro. Alla convocazione in sessione ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello nominale risulta quanto segue:

| COGNOME E NOME                            | PRES. | COGNOME E NOME                         | PRES. |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|
| MUROLO Umberto - Sindaco                  | SI    | PATITUCCI Vincenzo - Consigliere       | SI    |
| CARUSO Angelo - Assessore - Vice Sindaco  | SI    | SAMMARONE Paolo - Consigliere          | SI    |
| BUZZELLI Claudio - Assessore              | SI    | UZZEO Roberto - Consigliere            | SI    |
| LIBERATORE Andrea - Assessore             | SI    | DI SANDRO Angelo - Consigliere         | SI    |
| PALLOTTA Giuliano - Assessore             | SI    | BIASELLA Gaetano - Consigliere         | SI    |
| ROMANO Alfredo - Assessore                | SI    | ODDIS Manrico - Consigliere            | SI    |
| ZACCARDI Maurizio - Assessore             | SI    | GARGANO Siro Pietro - Consigliere      | SI    |
| FIOCCA Roberto - Consigliere              | NO    | GRAZIANI Giuseppe Angelo - Consigliere | SI    |
| ORSINI Salvatore - Consigliere            | SI    |                                        |       |
| Consiglieri assegnati incluso il Sindaco: | 17    | presenti ad apertura di seduta         | 17    |
| Consiglieri in carica incluso il Sindaco: | 17    | assenti                                |       |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Franca Colella.  
Assume la presidenza della seduta l'Ing. Umberto Murolo nella sua qualità di Sindaco.  
Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.

Il Presidente prende atto che il Consigliere Roberto Fiocca, assentatosi già al precedente punto all'ordine del giorno, non è rientrato in aula pertanto i presenti sono 16 (sedici).

Passa la parola all'assessore Angelo Caruso. Questi illustra la proposta dandone puntuale lettura. Precisa che la distanza dai corsi d'acqua è quello del testo normativo del 1904 sulle utilizzazioni idrauliche, mentre la cartografia del PRG non è precisa in merito a tali distanze.

Il Consigliere Giuseppe Angelo Graziani fa presente che il caso si applica in concreto al fiume Zittola e a fabbricati già esistenti ed è provvedimento utile alla collettività perché ha una visione reale dello stato dei luoghi nell'ambito urbano.

Interviene il Sindaco precisando che le previsioni di piano restano comunque vigenti, assolutamente non vengono modificate, i suoli non edificabili restano tali secondo il vigente PRG perché non vengono modificate zonizzazioni e parametri urbanistici.

Il Consigliere Gaetano Biasella dichiara il voto contrario, per le motivazioni già dichiarate e preannunciate al verbale del punto precedente all'ordine del giorno.

Al termine,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che il territorio del Comune di Castel di Sangro è disciplinato dal Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta della Regione Abruzzo con Deliberazione n. 6285 del 19.9.1991 e pubblicata sui Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 34 del 13.10.1992;
- che detto strumento di pianificazione è costituito principalmente dalla cartografia della zonizzazione, dalla tavola sinottica e dalla normativa tecnica di attuazione, nonché dal Regolamento Edilizio;
- che l'intero territorio è suddiviso in zone omogenee ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444, disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione allegate allo strumento urbanistico generale, il quale rinviava per l'attuazione alla redazione di strumenti attuativi aventi valore di Piani Particolareggiati;
- che l'ambito urbano, relativo alle zone B- C - D e I, è attraversato dal fiume Zittola, secondo il percorso delimitato dagli argini artificiali realizzati negli anni addietro, sui quali sono stati collocati in diversi punti dei ponti carrabili e pedonali, onde ovviare alla sostanziale suddivisione in due parti della Città;
- che non tutti gli argini del predetto fiume sono percorribili, in quanto le proprietà private si estendono fino al limite degli stessi argini, determinando così la possibilità di valorizzazione della risorsa ambientale, ma anche la semplice possibilità di procedere ad interventi manutentivi;
- che in ragione della modesta portata del fiume in parola non vi è motivo di ipotizzare uno sfruttamento delle acque a fini idraulici, permanendo il solo interesse pubblico ad una valorizzazione delle bene sotto un profilo strettamente ambientale ed urbanistico;
- che la vigente normativa cartografica e tecnica del PRG, nei suddetti ambiti, non impone una distanza specifica dai fiumi, in quanto la campitura delle zone edificabili o altre destinazioni, risulta essere estesa fino al limite dell'arginatura degli stessi fiumi -
- che, inoltre, l'art.23 delle NTA del PRG, richiama il contenuto di cui all'art.80 della L.R.18/83 s.m.i., salvaguardando una minore distanza prevista, appunto, dal PRG;
- che il vigente ordinamento sulle acque, di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n.523, prevede delle limitazioni in termini di distanze dagli argini dei fiumi, rivi, canali e scolatoi pubblici, allo scopo di salvaguardare la utilizzabilità e sfruttamento della risorsa idrica;
- che in assenza dei presupposti per il raggiungimento di tali fini, le suddette inibizioni non assumono più alcuna rilevanza, come anche affermato dalla Suprema Corte di Cassazione: I divieti di edificazione sanciti dall'art. 96 r.d. 25 luglio 1904 n. 523 (testo unico delle leggi

sulle opere idrauliche) sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ovvero di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici; pertanto, quando risulta oggettivamente non sussistente una massa di acqua pubblica suscettibile di essere utilizzata ai predetti fini, deve escludersi l'operatività dei menzionati divieti. Cassazione civile, sez. un., 5 luglio 2004, n. 12271;

- che la l'interesse da perseguire di maggiore pregio appare, pertanto, quello improntato alla percorribilità delle sponde del fiume Zittola, attraverso la quale si potranno raggiungere, oltre ad una rilevante valorizzazione ambientale, finanche significativi miglioramenti della viabilità pedonale e carrabile;
- Stabilire che la disponibilità della aree di natura privata situate lungo gli argini del fiume di che trattasi, potrà essere ottenuta consentendo ai soggetti interessati di poter edificare, compatibilmente con le previsioni urbanistiche, a scopo di completamento di strutture di fabbricati esistenti, nonché a più ampi interventi di riqualificazione urbana, ad una distanza dall'argine non inferiore a mt 5,00,
- Stabilire che tali ampliamenti debbano essere comunque finalizzati alla riqualificazione architettonica, estetica ed ambientale dei fabbricati situati lungo le zone marginali del fiume Zittola, adeguando gli stessi agli standard in materia igienico edilizia;
- Stabilire che la realizzazione dei suddetti interventi siano subordinati alla richiesta di Permesso di Costruire considerato il rilevante "interesse pubblico" che rivestono le quinte e le facciate dei fabbricati prospicienti sullo spazio pubblico;
- Stabilire che detto Permesso è subordinato alla stipula dell'atto pubblico di cessione gratuita dell'area intercorrente tra il manufatto che si realizzerà e l'argine del fiume, nei limiti dei mt 5,00;

VISTO il Piano Regolatore Generale;

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. in particolare gli articoli 5,6,7 e 27 che disciplinano le zone omogenee B - C - D;

VISTO l'art. 96 del Regio Decreto 25/7/1904 n.523;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole reso a norma dell'art. 49 - comma 1 ° dei D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 sulla proposta della presente deliberazione, che si allega in calce alla stessa dal Funzionario responsabile del Settore 3° - proponente, in ordine alla "regolarità tecnica";

Con voti 13 (tredici) favorevoli e 3 (tre) contrari (Angelo DI SANDRO – Gaetano BIASELLA – Manrico ODDIS ) espressi nelle forme di legge, dei sedici presenti aventi tutti diritto al voto, assente (Roberto Fiocca);

### DELIBERA

In riferimento a quanto in premessa;

- 1) stabilire che la distanza delle costruzioni dagli argini del fiume Zittola negli ambiti del centro urbano riferito alle zone B - C - D e I può essere contenuta in mt 5, misurata all'esterno della struttura di arginatura;
- 2) Stabilire che il Permesso a costruire cui sono assoggettati gli interventi di cui al precedente punto, è subordinato alla stipula dell'atto pubblico di cessione gratuita dell'area intercorrente tra il manufatto che si realizzerà e l'argine del fiume; nei limiti dei mt 5,00;
- 3) Stabilire che detti interventi edificatori, debbano essere comunque finalizzati alla riqualificazione architettonica, estetica ed ambientale dei fabbricati situati lungo le zone marginali del fiume Zittola, adeguando gli stessi agli standard in materia igienico edilizia, purché in conformità agli indici e parametri previsti dalle N.T.A. del Piano Regolatore Generale e nel rispetto delle prescrizioni generali della stessa normativa tecnica e del regolamento edilizio comunale vigente ed ogni altro strumento di pianificazione vigente;

- 4) Stabilire che le disposizioni di cui al presente atto integrano, meramente a titolo di specificazione, le disposizioni di cui all'art.23 delle NTA nonché del vigente Regolamento Edilizio.
- 5) Dichiarare con separata votazione e con voti 13 (tredici) favorevoli e 3 (tre) contrari (Angelo DI SANDRO – Gaetano BIASELLA – Manrico ODDIS) assente (Roberto Fiocca) la presente deliberazione urgente e, pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 n. 167.

IL PRESIDENTE  
(Ing. Umberto Murolo)

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
(Dott. Angelo Caruso)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Franca Colella)



**DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in merito alla "regolarità tecnica".

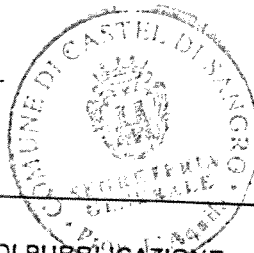
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III  
(Ing. Angelo Di Felice)

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà a libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 124 - comma 1°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

CASTEL DI SANGRO II

13 GIU. 2005



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Franca Colella)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

CASTEL DI SANGRO II

13 GIU. 2005

L'IMPIEGATO ADDETTO  
(Nicolina Santostefano)

*Nicolina Santostefano*

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

Per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per dieci giorni consecutivi a norma dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

CASTEL DI SANGRO II

16 AGO. 2005

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE I°  
(Dott. Vincenzo Cannone)

*Vincenzo Cannone*

